

## REGOLAMENTO (CE) N. 2163/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2005

relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per i prodotti del settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), e l'articolo 10, paragrafo 2 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 dicembre 2005, la Commissione ha annunciato l'intenzione politica di modificare il regolamento (CE) n. 2000/2005, del 7 dicembre 2005, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine <sup>(3)</sup>, in modo che non siano più concesse restituzioni all'esportazione per l'esportazione dei bovini adulti maschi da macello destinati all'Egitto e al Libano.
- (2) Nei giorni successivi all'annuncio, sono state osservate domande di titoli di esportazione relative a quantitativi di bovini adulti maschi da macello per le destinazioni succitate superiori al normale. Tali domande devono con-

siderarsi speculative in vista della modifica del regolamento (CE) n. 2000/2005.

- (3) È pertanto opportuno respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli di esportazione e sospendere la presentazione di domande di titoli di esportazione per un periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione che comportano la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per i bovini adulti maschi da macello (codice NC 0102 90 71 9000) destinati all'Egitto e al Libano, presentate nei quattro giorni lavorativi precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, sono respinte.

La presentazione delle domande di titoli di esportazione per detti animali è sospesa per un periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

<sup>(3)</sup> GU L 320 dell'8.12.2005, pag. 46.